

**REGOLAMENTO (CE) N. 1111/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 26 giugno 2002**

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,  
ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione <sup>(3)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1962/2001 <sup>(4)</sup>, ha fissato le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento, sulla base dei relativi prezzi praticati sul mercato internazionale, la differenza tra tali prezzi e i prezzi praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, se la restituzione per gli zuccheri addizionati ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non è sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, a questi ultimi può essere applicata la restituzione fissata conformemente all'articolo 17.
- (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
- (4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (5) A norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocchie preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.
- (8) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, è opportuno consentire che le risorse disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002 <sup>(6)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 <sup>(8)</sup>, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU L 268 del 9.10.2001, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 153 del 13.6.2002, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare della restituzione menzionati al paragrafo 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 26 giugno 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati**

Codice prodotto	Codice destinazione	Periodo di rilascio dei titoli da luglio a ottobre 2002	
		Periodo di presentazione delle domande dal 27 giugno al 24 ottobre 2002	
		Tasso di restituzione (in EUR/t netto)	Quantitativi previsti (in t)
0812 10 00 9100	F06	50	2 853
2002 10 10 9100	F10	45	42 477
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100	F06	153	287
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100	F00	59	344
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112	F00	5	300
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150	F00	29	301

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00: Tutte le destinazioni diverse dall'Estonia.

F06: Tutte le destinazioni diverse dai paesi dell'America settentrionale e l'Estonia.

F10: Tutte le destinazioni diverse dagli Stati d'America, la Slovacchia, la Lettonia, la Bulgaria, la Lituania e l'Estonia.